Foglio Informativo relativo a:

Conto Affidato Anticipo Fatture e SBF

INFORMAZIONI SULLA BANCA

EXTRABANCA S.p.A.

Via Pergolesi, 2/A - 20124 - MILANO (MI)

n. telefono e fax: 02 27727610 fax 02 39190750

email: contatti@extrabanca.eu - pec: extrabanca@legalmail.it

sito internet: www.extrabanca.com

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n. 05399360964

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5714 - Cod. ABI 03399

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CHE COS'E' L'ANTICIPO FATTURE E L'ANTICIPAZIONE SALVO BUON FINE

Con **l'anticipazione su fatture** il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito verso un terzo, l'incasso del quale è curato dalla Banca cui il cliente conferisce apposito mandato. Con le somme così incassate la Banca ottiene il rimborso di quanto anticipato al cliente.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della Banca, assistita da idonea garanzia.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

La banca potrà tener conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- In caso di inadempimento da parte del terzo il cliente è tenuto a rimborsare le somme anticipate dalla banca.

L'operazione di **anticipazione salvo buon fine (SBF)** permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene, in caso di accoglimento della richiesta, anticipato e messo a disposizione del cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

La banca potrà tener conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;

- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo:

- un fido di 1.500 euro ed un fido di 200.000 euro
- la durata del fido pari a tre mesi
- che l'importo totale del fido (accordato) sia utilizzato per intero in via continuativa per l'intera durata

Sempre con riguardo agli esempi, si ipotizza inoltre:

- che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento;
- che il tasso di interesse debitore nominale annuo e le spese rimangano invariati per tutta la durata

CONTO AFFIDATO PER ANTICIPI FATTURE		
Ipotesi *[simulazione effettuata a gennaio 2025]*		TAEG
Contratto con applicazione della **Commissione omnicomprensiva**	Accordato: **1.500,00** euro Tasso applicato: **9,89%** Durata: si assume pari a 3 mesi Commissione omnicomprensiva: **0,50%** sull'accordato Utilizzato: **1.500,00** euro in via continuativa per l'intera durata	**12,43%**
Contratto con applicazione della **Commissione omnicomprensiva**	Accordato: **200.000,00** euro Tasso applicato: **7,89%** Durata: si assume pari a 3 mesi Commissione omnicomprensiva: **0,50%** sull'accordato Utilizzato: **200.000,00** euro in via continuativa per l'intera durata	**10,26%**
CONTO AFFIDATO PER ANTICIPI SBF		
Ipotesi *[simulazione effettuata a gennaio 2025]*		TAEG
Contratto con applicazione della **Commissione omnicomprensiva**	Accordato: **1.500,00** euro Tasso applicato: **9,89 %** Durata: si assume pari a 3 mesi Commissione omnicomprensiva: **0,50%** sull'accordato Utilizzato: **1.500,00** euro in via continuativa per l'intera durata	**12,43%**
Contratto con applicazione della **Commissione omnicomprensiva**	Accordato: **200.000,00** euro Tasso applicato: **7,89%** Durata: si assume pari a 3 mesi Commissione omnicomprensiva: **0,50%** sull'accordato Utilizzato: **200.000,00** euro in via continuativa per l'intera durata	**10,26%**

CONTO AFFIDATO PER ANTICIPI FATTURE	
SPESE FISSE	
GESTIONE LIQUIDITA’	
REGISTRAZIONE DI OGNI OPERAZIONE NON INCLUSA NEL CANONE	
Canone annuo	Euro 0,00
Periodicità addebito del canone	Mensile
Numero di operazioni gratuite comprese nel canone	0
Periodo applicazione operazioni gratuite comprese nel canone	Annuale
SPESE VARIABILI	
GESTIONE LIQUIDITA'	
REGISTRAZIONE DI OGNI OPERAZIONE NON INCLUSA NEL CANONE	
Spesa per operazione da internet	Euro 0,00
Spesa per operazione	Euro 0,00
Commissione proroga scadenza	Euro 25,00
INVIO ESTRATTO CONTO	
Periodicità di invio estratto conto	Trimestrale
Periodicità di invio del documento di sintesi	Annuale
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	
INTERESSI CREDITORI	
Tasso creditore nominale annuo lordo	0,00 %
FIDI	
Indice di riferimento	Euribor 3M/MMP /365 Fonte di rilevazione: il Sole 24 Ore
TASSO DEBITORE ANNUO	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (entro la soglia di 200.000,00 euro)	Euribor 3M/MMP /365 + 7,00% con applicazione di tasso minimo (detto “floor”) pari allo spread
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (oltre la soglia di 200.000,00 euro)	Euribor 3M/MMP /365 + 5,00% con applicazione di tasso minimo (detto “floor”) pari allo spread
COMMISSIONI	
Commissione omnicomprensiva trimestrale in percentuale sull'importo accordato	0,50 %
Periodicità di quietanzamento	trimestrale
SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO	
TASSO DEBITORE ANNUO	
Tasso di sconfino annuo nominale	Euribor 3M/MMP /365 + 7,50% con applicazione di tasso minimo (detto “floor”) pari allo spread
COMMISSIONI	Euro 0,00
Commissione Istruttoria Veloce di scoperto	Euro 0,00
Importo minimo di scoperto per l’applicazione della C.I.V.I	Euro 0,00
Periodicità di quietanzamento	Mensile
NOTA SUGLI SCONFINAMENTI	
A fronte di operazioni che determinano o accrescono lo sconfinamento del conto corrente, può essere addebitata una commissione detta di istruttoria veloce (C.I.V.), che non eccede i costi mediamente sostenuti da parte della Banca nella gestione delle istruttorie svolte per concedere lo sconfinamento.	

Tale commissione viene calcolata esclusivamente nel contesto di uno sconfinamento di saldo disponibile riscontrato a fine giornata, con addebito regolato il giorno successivo, nel rispetto delle esenzioni di seguito menzionate che sono previste dalla normativa di riferimento (decreto MEF n.644 del 30.06.2012). A. Nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: i) lo sconfinamento di fine giornata è inferiore o pari a 500,00 Euro; ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a SETTE giorni consecutivi di calendario. Questa esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare. B. Se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. C. Se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicabili nè la C.I.V, nè il tasso di interesse (previsto al comma 1, lettera B, articolo 4 del Decreto MEF n.644 del 30.06.2012).	
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
Periodicità di conteggio degli interessi	Annuale
Periodicità di conteggio delle competenze	Trimestrale
Per gli interessi debitori l'esigibilità è pari al 1 marzo dell'anno successivo (in caso di chiusura definitiva del rapporto l'esigibilità è immediata). Per gli interessi creditori l'esigibilità è alla liquidazione annuale al 31 dicembre. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.	
CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO	
Causali soggette	Accrediti, Incassi, Giroconto, Erogazione finanz., Versamenti, Operazioni Titoli, Negoziazione Valuta, Pagamenti, Addebiti Bonifico, Prelevamenti, Addebiti Carta e Bancomat, Addebiti Assegni, Add. Insoluti, Imposte, Tasse.
RILASCIO DOCUMENTI	
Spese per invio comunicazioni ex art. 118 TUB	0,00 Euro
Richiesta estratto conto allo sportello	0,00 Euro
Spese ricerca/copia	15,00 Euro
Spese per altre comunicazioni e informazioni	0,00 Euro

CONTO AFFIDATO PER ANTICIPI SBF	
SPESE FISSE	
GESTIONE LIQUIDITA’	
REGISTRAZIONE DI OGNI OPERAZIONE NON INCLUSA NEL CANONE	
Canone annuo	Euro 0,00
Periodicità addebito del canone	Mensile
Numero di operazioni gratuite comprese nel canone	0
Periodo applicazione operazioni gratuite comprese nel canone	Annuale
SPESE VARIABILI	
GESTIONE LIQUIDITA'	
REGISTRAZIONE DI OGNI OPERAZIONE NON INCLUSA NEL CANONE	
Spesa per operazione da internet	Euro 0,00
Spesa per operazione	Euro 0,00
Commissioni per presentazione distinta	Euro 0,00
Commissione variazione scadenza	Euro 25,00
INVIO ESTRATTO CONTO	
Spese di produzione e invio estratto conto cartaceo	Euro 0,00
Periodicità di invio estratto conto	Trimestrale
Spese per documento di sintesi periodico ex art.119 e art.127bis TUB	Euro 0,00
Periodicità di invio del documento di sintesi	Annuale
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	
INTERESSI CREDITORI	

Tasso creditore nominale annuo lordo	0,00 %
FIDI E SCONFINAMENTI	
FIDI	
Indice di riferimento	Euribor 3M/MMP/365 Fonte di rilevazione: il Sole 24 Ore
TASSO DEBITORE ANNUO	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (entro la soglia di 200.000,00 euro)	Euribor 3M/MMP /365 + 7,00% con applicazione di tasso minimo (detto "floor") pari allo spread
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (oltre la soglia di 200.000,00 euro)	Euribor 3M/MMP /365 + 5,00% con applicazione di tasso minimo (detto "floor") pari allo spread
COMMISSIONI	
Commissione omnicomprensiva in percentuale sull'importo accordato	0,50 %
Periodicità di quietanzamento	trimestrale
SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO	
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE	
Tasso di sconfino annuo nominale	Euribor 3M/MMP /365 + 7,50% con applicazione di tasso minimo (detto "floor") pari allo spread
COMMISSIONI	
Commissione Istruttoria Veloce di scoperto	Euro 0,00
Importo minimo di scoperto per l'applicazione della C.I.V.	Euro 0,00
SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO	
TASSO DEBITORE ANNUONOTA SUGLI SCONFINAMENTI	
Tasso di sconfino annuo nominale	Euribor 3M/MMP /365 + 7,50% con applicazione di tasso minimo (detto "floor") pari allo spread
COMMISSIONI	
Commissione Istruttoria Veloce di scoperto	Euro 0,00
Importo minimo di scoperto per l'applicazione della C.I.V.	Euro 0,00
NOTA SUGLI SCONFINAMENTI	
A fronte di operazioni che determinano o accrescono lo sconfinamento del conto corrente, può essere addebitata una commissione detta di istruttoria veloce (C.I.V.), che non eccede i costi mediamente sostenuti da parte della Banca nella gestione delle istruttorie svolte per concedere lo sconfinamento. Tale commissione viene calcolata esclusivamente nel contesto di uno sconfinamento di saldo disponibile riscontrato a fine giornata, con addebito regolato il giorno successivo, nel rispetto delle esenzioni di seguito menzionate che sono previste dalla normativa di riferimento (decreto MEF n.644 del 30.06.2012). A. Nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: i) lo sconfinamento di fine giornata è inferiore o pari a 500,00 Euro; ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a SETTE giorni consecutivi di calendario. Questa esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare. B. Se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. C. Se lo sconfinamento non ha avuto luogo perchè la Banca non vi ha acconsentito. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicabili nè la C.I.V, nè il tasso di interesse (previsto al comma 1, lettera B, articolo 4 del Decreto MEF n.644 del 30.06.2012).	
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
Periodicità di conteggio degli interessi	Annuale
Periodicità di conteggio delle competenze	Trimestrale
Per gli interessi debitori l'esigibilità è pari al 1 marzo dell'anno successivo (in caso di chiusura definitiva del rapporto l'esigibilità è immediata). Per gli interessi creditori l'esigibilità è alla liquidazione annuale al 31 dicembre. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.	
CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO	

Causali soggette	Accrediti, Incassi, Giroconto, Erogazione finanz., Versamenti, Pagamenti, Addebiti Bonifico, Addebiti, Addebiti Assegni, Add. Insoluti, Imposte, Tasse.
RILASCIO DOCUMENTI	
Richiesta estratto conto allo sportello	0,00 Euro
Spese ricerca/copia	15,00 Euro
Spese per altre comunicazioni e informazioni	0,00 Euro

** Il tasso di interesse è variato con decorrenza primo giorno del mese sulla base dell'andamento dell'indice riferito al mese precedente.*

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.extrabanca.eu.

RECESSO E RECLAMI

Recesso del contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di tre giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito. In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 15 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca:

Extrabanca S.p.A.
c.a. Ufficio Reclami
Via Pergolesi, n. 2/A- 20124 (Milano)
Tel. +39.02.27727610 Fax +39.02.39190750
Email: reclami@extrabanca.eu
Pec: extrabanca@legalmail.it

La Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando

chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento medesimo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Euribor	*Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro" ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) -da EMMI- European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà*

	nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rllevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente.
Commissione istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Numeri dare	Prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.